



*Ministero dell'Interno*  
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
. Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie  
. Dipartimento della Protezione Civile

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.198, dell'8 agosto 2020, è stato pubblicato il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020**, con il quale sono state dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali disposizioni **si applicano dalla data del 9 agosto 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e **sono efficaci fino al 7 settembre 2020**.

Il citato decreto **conferma, in larga parte, le misure già in vigore**, salvo che per alcuni, limitati ambiti di applicazione, oggetto di nuova, specifica regolamentazione.

In particolare, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. e), del d.P.C.M. 7 agosto 2020, a **decorrere dal 1° settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi** di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La presenza del pubblico a tali eventi è peraltro **subordinata** alla possibilità che nei relativi impianti sia assicurata *“la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”*.

In **casi eccezionali**, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma, ai fini dello svolgimento dell'evento, potrà sottoporre specifici protocolli di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo Dipartimento della protezione civile.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Degna di nota è altresì la previsione di cui all'art. 1, comma 6, lett. n) del d.P.C.M., ai sensi del quale, **a decorrere dal 1° settembre sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal citato Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; in relazione a tale previsione, è consentito lo svolgimento delle **attività propedeutiche alle predette riaperture**.

Il d.P.C.M. 7 agosto 2020 ha poi codificato agli artt. 4,5, 6 e 7 la disciplina sugli **spostamenti da e per l'estero** – quale già delineata dai dd.P.C.M. 11 giugno e 14 luglio 2020, nonché dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9, 16 e 24 luglio scorsi - prevedendo, in estrema sintesi, a seconda del Paese di provenienza, il divieto di ingresso nel territorio nazionale (per i territori a maggior rischio contagio) e/o l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, fatte salve le eccezioni espressamente contemplate dal provvedimento in esame.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto in commento, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020, è consentito lo svolgimento dei **servizi di crociera** da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, purché essi abbiano luogo nel rispetto delle specifiche linee guida (di cui all'allegato 17 del decreto), validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Alle **navi di bandiera estera** impiegate in servizi di crociera è consentito l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 al d.P.C.M., e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui gli elenchi C, D, E ed F dello stesso allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle citate linee guida (art. 8, comma 4).

Nel significare che l'art. 11 del d. P.C.M. ha confermato l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, si fa rinvio alle indicazioni già fornite in merito con precedenti circolari, confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO  
Piantadosi